

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 992/2017 – EREDI S.A./ASUR AV2 OSPEDALE FABRIANO. NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all'Avv. Rodolfo Berti del Foro di Ancona, l'incarico di promuovere controricorso, rappresentare e difendere l'ASUR AV2 davanti alla Corte Suprema di Cassazione, nel ricorso intentato dagli eredi della Sig.ra S.A. (le cui identità sono specificate in atti), per ottenere la riforma della sentenza n. 992/2017 emessa dalla Corte di Appello di Ancona, come meglio specificato nell'atto medesimo.
3. Conferire al suddetto legale espresso mandato per la costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge, tra cui proporre ricorso incidentale anche tardivo, predisporre e depositare eventuali note ex art. 378 cpc, eleggendo il domicilio presso lo Studio Legale del medesimo professionista in C.so Garibaldi n. 119 ad Ancona.
4. Dare atto che, trattandosi di contenzioso coperto dalla polizza assicurativa contratta con Generali che garantiva, all'epoca dell'accadimento dei fatti oggetto di contestazione, l'Ospedale di Fabriano dai rischi derivanti dalla RCT, il costo delle spese di difesa sono a carico della Compagnia Assicuratrice e non gravano sul bilancio aziendale.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

7. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Berti, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Marini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Nadia Storti



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2 – UOC SUPPORTO AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Con decisione del DG n. 573/2001 dell'allora ASL 6 si resisteva in giudizio avanti al Tribunale Civile di Ancona – sez. distaccata di Fabriano nella causa risarcitoria RG n. 5182 promossa dalla figlia di una paziente deceduta nel 1995, in qualità di erede legittima, per presunta responsabilità professionale dell'Ospedale di Fabriano e di un medico dipendente. In corso di causa sono intervenuti in giudizio altri figli e nipoti.

Con sentenza n. 190/2010 del Tribunale di Ancona – sez. distaccata di Fabriano, l'allora Zona Territoriale n. 6, già ASL 6, ed il medico convenuto, ritenuti responsabili in solido per omissione di informazione, sono stati condannati al risarcimento dei danni liquidati nella misura specificata in sentenza a favore di ciascuno degli attori.

Successivamente, nel 2011, gli eredi hanno promosso appello per chiedere la riforma di detta sentenza sia rispetto all' "an" che al "quantum". Trattandosi di fattispecie coperta interamente dalla polizza assicurativa RCT vigente all'epoca dell'accaduto, l'Azienda ASUR - subentrata nei rapporti giuridici e processuali della ex ASL n. 6 di Fabriano in ragione della L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. - si è costituita in giudizio per resistere e difendersi dalle pretese di controparte tramite l'Avv. Berti del Foro di Ancona designato dalla Compagnia Assicuratrice Generali.

Con sentenza n. 992/2017, la Corte di Appello di Ancona, riformando il provvedimento di primo grado dell'allora Tribunale di Ancona Sezione distaccata di Fabriano, ha respinto la domanda attrice. Contro la succitata sentenza, gli eredi della sig.ra S.A. hanno attualmente promosso Ricorso per Cassazione, davanti alla Suprema Corte di Cassazione, convenendo l'ASUR Marche e il medico coinvolto. La Compagnia Assicuratrice Generali ha nuovamente designato l'Avv. Berti del Foro di Ancona quale legale cui conferire l'incarico di resistere in giudizio a tutela e nell'interesse di questa Amministrazione, con ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo il domicilio presso il di Lui Studio Legale, sito in Ancona – Corso Garibaldi 119.

L'onere della spesa derivante dall'adozione del presente atto sarà totalmente a carico della Compagnia Assicuratrice di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del Procedimento dell'U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso AV2 e dal Dirigente della stessa Unità Operativa;

ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste.


SI PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all'Avv. Rodolfo Berti del Foro di Ancona, l'incarico di promuovere controricorso, rappresentare e difendere l'ASUR AV2 davanti alla Corte Suprema di


Cassazione, nel ricorso intentato dagli eredi della Sig.ra S.A. (le cui identità sono specificate in atti), per ottenere la riforma della sentenza n. 992/2017 emessa dalla Corte di Appello di Ancona, come meglio specificato nell'atto medesimo.

3. Conferire al suddetto legale espresso mandato per la costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge, tra cui proporre ricorso incidentale anche tardivo, predisporre e depositare eventuali note ex art. 378 cpc, eleggendo il domicilio presso lo Studio Legale del medesimo professionista in C.so Garibaldi n. 119 ad Ancona.
4. Dare atto che, trattandosi di contenzioso coperto dalla polizza assicurativa contratta con Generali che garantiva, all'epoca dell'accadimento dei fatti oggetto di contestazione, l'Ospedale di Fabriano dai rischi derivanti dalla RCT, il costo delle spese di difesa sono a carico della Compagnia Assicuratrice e non gravano sul bilancio aziendale.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.
7. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Berti, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Silvia Pesciarelli



Il Dirigente
Dr.ssa Anita Giretti



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
Dr.ssa Anita Giretti



I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa M. Letizia Paris



U.O. BILANCIO

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Antonella Casaccia



- ALLEGATI -
N.N.